

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 4095-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(GIOIA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con Protocolli, Atti finali ed allegati, e dell'Accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli Accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta Convenzione CEE-Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975

Presentato alla Presidenza il 31 ottobre 1975

TESTO
DEL GOVERNO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con Protocolli, Atto Finale, Allegati, Accordi relativi allo zucchero di canna e Scambio di Note, firmata a Lomé il 28 febbraio 1975;

b) Accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lomé il 28 febbraio 1975;

c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione CEE-Stati ACP di Lomé, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975;

d) Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 87, 7, 7 e 33 degli Atti stessi.

ART. 3.

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa valutata nel complessivo importo di lire 310.000.000.000.

Al relativo onere di pertinenza per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione all'evoluzione degli interventi, a partire dall'anno finanziario 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge a valere sull'autorizzazione prevista al primo comma.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell'articolo 91 della Convenzione di Lomé.

ART. 4.

Ai fini dell'adeguamento dell'unità di conto - prevista dal Protocollo n. 7, annesso alla Convenzione di Yaoundé ratificata con legge 7 dicembre 1970, n. 1048 - alla evoluzione della situazione monetaria internazionale, la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 7 dicembre 1970, n. 1048, è aumentata di 28 miliardi di lire, da iscriversi per lire 17 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 11 miliardi nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 1977.

All'onere di lire 28 miliardi si provvede, quanto a lire 17 miliardi, con riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 11 miliardi con riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Identico.